



Corporate Governance

Consiglio di amministrazione 23 marzo 2007

**Linee Guida per lo svolgimento delle Operazioni
Significative e delle Operazioni con Parti Correlate**

PREMESSA

SAFILO GROUP S.p.A. (di seguito “Società”), in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni del vigente codice civile e dal Codice di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. in data 14 marzo 2006, ha concluso il processo diretto all’adozione di misure volte a disciplinare le operazioni di significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società, ivi incluse quelle poste in essere con parti correlate.

Con delibera del 23 marzo 2007, il Consiglio di amministrazione ha predisposto ed adottato le presenti Linee Guida, allo scopo di disciplinare le Operazioni Significative compiute dalla Società e dalle Società Controllate.

Tale procedura ha lo scopo di definire competenze e responsabilità in materia di Operazioni Significative e di garantire la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle stesse, ai sensi e per gli effetti di quanto raccomandato dal Criterio Applicativo 1.C.1. lettera f) del Codice di Autodisciplina.

1. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti Linee Guida, devono intendersi:

Direzione: i dirigenti della Società, ivi inclusi i dirigenti delle Società Controllate, responsabili della realizzazione di un’operazione, secondo l’organigramma in essere al momento dell’operazione medesima.

Gruppo Safilo: la Società e le Società Controllate.

Operazioni Ordinarie: le operazioni tipiche e/o usuali oggetto della gestione ordinaria degli affari sociali e che non presentano particolari elementi di criticità, ovvero le operazioni aventi caratteristiche e/o condizioni non diverse da quelle di mercato e/o normali e/o usualmente praticate.

Nelle Operazioni Ordinarie vanno altresì incluse tutte le operazioni infragruppo, ossia quelle effettuate tra la Società e le Società Controllate e tra le Società Controllate, di qualsiasi valore.

Operazioni Significative: (i) le operazioni, di qualunque natura, con Parti Correlate (ad esclusione delle operazioni infragruppo) il cui valore superi l’importo di Euro 100.000 e (ii) le operazioni di significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per il Gruppo Safilo, di qualunque natura, il cui valore superi l’importo di Euro 5 milioni ovvero che, indipendentemente dal valore, possano avere un rilevante impatto sul mercato o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative al Gruppo Safilo. In ogni caso sono da considerarsi Operazioni Significative:

- l’ingresso in un nuovo settore di business o il ritiro da un settore di business;
- la costituzione di società con soci terzi rispetto al Gruppo;
- l’acquisizione e la dismissione di partecipazioni;
- l’acquisizione e la dismissione di aziende o rami d’azienda;
- le operazioni atipiche o inusuali, per tali intendendosi quelle in cui la natura o l’oggetto dell’operazione, pur potendosi ritenere compresi nell’oggetto sociale, presenta aspetti di novità e/o criticità rispetto al normale corso dell’attività aziendale.

Parti Correlate: i soggetti individuati nell’Allegato A in conformità alla definizione di Parti Correlate contenuta nel principio contabile IAS 24, adottato con Regolamento CE n. 1725/2003, come da ultimo

modificato dal Regolamento CE n. 1910/2005 della Commissione dell'8 novembre 2005, che di seguito si riporta:

“Una parte è correlata a un'entità se:

- (a) direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari, la parte:*
 - (i) controlla l'entità, ne è controllata, oppure è soggetta al controllo congiunto (ivi incluse le entità controllanti, le controllate e le consociate);*
 - (ii) detiene una partecipazione nell'entità tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima; o*
 - (iii) controlla congiuntamente l'entità;*
- (b) la parte è una società collegata (secondo la definizione dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate) dell'entità;*
- (c) la parte è una joint venture in cui l'entità è una partecipante (vedere IAS 31 Partecipazioni in joint venture);*
- (d) la parte è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità o la sua controllante;*
- (e) la parte è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti (a) o (d);*
- (f) la parte è un'entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da uno dei soggetti di cui ai punti (d) o (e), ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto; o*
- (g) la parte è un fondo pensionistico per i dipendenti dell'entità, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.*

Ai fini della definizione di Parte Correlata, nel Regolamento n. 1725/2003 è precisato che:

- (i) si considerano familiari stretti di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati, dal soggetto interessato nei loro rapporti con l'entità. Essi possono includere:*
 - (a) il convivente e i figli del soggetto;*
 - (b) i figli del convivente; e*
 - (c) le persone a carico del soggetto o del convivente.*
- (ii) Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenerne i benefici dalla sua attività.*
- (iii) Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.*
- (iv) I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'entità, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) dell'entità stessa.*
- (v) L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.”*

Regolamento Emittenti: il Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Segretario: colui che svolge il ruolo di segretario del Consiglio di amministrazione della Società.

Società Controllate: le società controllate dalla Società direttamente e/o indirettamente secondo la definizione dell'art. 93 del T.U.F.

T.U.F.: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della Legge 6 febbraio 1996 n. 52”.

2. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI SIGNIFICATIVE E - PROCEDURE

Le Operazioni Significative devono essere eseguite nel rispetto di criteri di correttezza sostanziale e procedurale, ove per correttezza sostanziale si intende la correttezza dell'operazione dal punto di vista economico, quando ad esempio il prezzo di trasferimento di un bene sia conforme ai prezzi di mercato, mentre per correttezza procedurale si intende il rispetto di procedure che mirano ad assicurare la correttezza sostanziale dell'operazione.

Prima del compimento di qualsiasi operazione, la Direzione dovrà preliminarmente verificare se l'operazione possa essere considerata o meno un'Operazione Significativa o un'Operazione Ordinaria.

2.1. Disciplina delle Operazioni Ordinarie

Le Operazioni Ordinarie non necessitano della preventiva approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, in quanto rientrano nell'esercizio di poteri delegati dal Consiglio stesso a singoli consiglieri o da questi ultimi a loro delegati, e vengono presentate periodicamente, ai sensi dell'articolo 2381, 5° comma, codice civile, al Consiglio di amministrazione ed al Collegio sindacale affinché gli stessi ne ricevano adeguata informazione.

2.2. Disciplina delle Operazioni Significative

Le Operazioni Significative devono essere sottoposte al preventivo esame del Consiglio di amministrazione e devono essere dallo stesso approvate.

A tal fine, nel caso la Direzione ritenga che un'operazione debba ritenersi quale Operazione Significativa, predispone una nota contenente le informazioni relative a: (i) le caratteristiche dell'operazione; (ii) la natura della correlazione; (iii) l'interesse della società del Gruppo Safilo, di volta in volta coinvolta, all'operazione; (iv) le eventuali caratteristiche di atipicità e/o inusualità dell'operazione¹; e (v) le modalità di determinazione delle condizioni economiche.

Tale nota è quindi inviata al Segretario, il quale elabora una presentazione relativa all'Operazione Significativa in questione e inserisce la proposta di delibera tra le materie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Tutta la documentazione relativa al processo di individuazione delle Operazioni Significative viene conservata agli atti della Società e, se del caso, della società del Gruppo Safilo coinvolta.

Durante la riunione del Consiglio di amministrazione, l'amministratore che ha un interesse, anche potenziale o indiretto, nell'operazione lo deve comunicare al Consiglio medesimo; il Consiglio di amministrazione è tenuto a valutare l'opportunità e la necessità o meno o di fare allontanare, al momento della deliberazione, tale Consigliere o se lo stesso deve astenersi dalla votazione.

¹ Nella Comunicazione n. 1025564 del 6 aprile 2001 la Consob definisce operazioni atipiche e/o inusuali quelle che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione (anche in relazione alla gestione ordinaria), modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica di accadimento (prossimità alla chiusura dell'esercizio) possono dar luogo a dubbi in ordine: alla correttezza/completezza dell'informazione in bilancio, al conflitto di interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza. Le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, OPA, aumenti e/o abbattimenti di capitale, conferimenti, ecc.), di per sé, non costituiscono operazioni atipiche.

Il Consiglio di amministrazione può: **a)** approvare l'operazione; **b)** non approvare l'operazione ovvero **c)** richiedere il parere del Comitato per il Controllo Interno e/o la consulenza legale, tecnica o finanziaria di un esperto.

Nell'ipotesi in cui sia richiesta la consulenza di un esperto, la scelta dovrà ricadere su soggetti di riconosciuta professionalità e competenza e dei quali dovrà essere riconosciuta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse in relazione all'operazione.

Il Comitato per il Controllo Interno e/o l'esperto redigono una relazione e, in occasione di una successiva riunione consiliare, al Consiglio di amministrazione verrà sottoposta nuovamente la proposta corredata della relazione medesima.

Il Consiglio di amministrazione, sulla base della relazione del Comitato per il Controllo Interno e/o dell'esperto, può: **a)** approvare l'operazione o **b)** non approvare l'operazione.

Il Segretario comunica alla Direzione la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione.

Resta inteso che l'esame e l'approvazione preventiva delle suddette operazioni potranno essere sostituiti da una ratifica successiva, qualora ciò sia giustificato da particolari casi di urgenza, da valutarsi di volta in volta da parte dell'Amministratore Delegato.

Ricorrendone i presupposti, le delibere del Consiglio di amministrazione aventi ad oggetto le Operazioni Significative saranno comunicate al pubblico e al mercato attraverso le modalità previste per i comunicati *price sensitive*, nel rispetto della procedura per la gestione interna e per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle informazioni *price sensitive*, adottata dalla Società con delibera del 6 dicembre 2005, così come modificata con delibera del 23 marzo 2007.

Si precisa che le Operazioni Significative con Parti Correlate che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relativi all'emittente devono formare oggetto di informativa al pubblico secondo quanto disposto dall'art. 71 bis del Regolamento Emittenti.

3. DISPOSIZIONI FINALI

Il Consiglio di amministrazione del 23 marzo 2007 ha conferito al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato Claudio Gottardi i poteri necessari per aggiornare ed integrare le presenti Linee Guida in considerazione dell'operatività della Società e delle Società Controllate, dell'esperienza maturata nella loro applicazione, della *best practice* e di eventuali novità legislative o regolamentari.



ALLEGATO A

PARTI CORRELATE DI SAFILO GROUP S.P.A.

- (i) Tutte le società direttamente e indirettamente controllate dalla Società o collegate o controllanti;
- (ii) tutti gli amministratori e sindaci della Società e delle società di cui al precedente punto (i);
- (iii) i dirigenti della Società e delle società di cui al precedente punto (i);
- (iv) gli azionisti della Società in misura pari almeno al 2% del capitale sociale/dei diritti di voto in assemblea ordinaria;
- (v) i parenti ed affini finì al 3° grado e conviventi dei soggetti di cui ai precedenti punti (ii), (iii) e (iv);
- (vi) le società o enti controllati dai soggetti di cui ai precedenti punti.